

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI TARANTO

riunita con l'intervento dei Signori

OCCHINEGRO RICCARDO  
 GRECO ANGELO  
 SEBASTIO FRANCESCO

SEZIONE 1

Presidente e Relatore

Giudice

Giudice

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 1665/2016

UDIENZA DEL

15/03/2017 ore 09:00

N°

421

PRONUNCIATA IL:

15 MAR. 2017

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

23 FEB. 2018  
Il Segretario

IL SEGRETARIO  
dr. Giuseppe Perillo

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 1665/2016  
depositato il 09/09/2016

- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT. 20141T000321000 IPOTECAR -ALTRC  
- avverso AVVISO DI LIQUIDAZIONE n° RETT. 20141T000321000 REGISTRO  
contro.

AG. ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI LEGALE TARANTO

proposto dai ricorrenti:

difeso da:  
MONTANARO VITO  
C.SO UMBERTO I N. 150 74123 TARANTO TA

difeso da:  
SANTORO DOMENICO  
C.SO UMBERTO I N. 150 C/ MONTANARO 74100 TARANTO TA

**RG. 1665/16 [REDACTED] / AGENZIA ENTRATE-UFF. TERRITORIO-**

Il ricorrente presentava tempestivo ricorso (r.g.r. 1665/2016) a questa Commissione, con cui impugnava l'avviso di rettifica valori immobili emesso dalla Agenzia delle Entrate di varie unita' immobiliari oggetto di cessione con il quale accertava un maggior valore e, per l'effetto, liquidava le maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, oltre sanzioni ed interessi e, piu' precisamente:

-cessione dei diritti di comproprietà di 1/4 di due unita' immobiliari, adibite ad abitazioni del custode, rispettivamente site in [REDACTED], alla Via [REDACTED] e Via [REDACTED]

-cessione dei diritti di comproprietà di 1/4 del due compensi immobiliari (ufficio, depositi ed aree pertinenziali), siti in [REDACTED], alla Via [REDACTED], tra la Via [REDACTED] e Via [REDACTED]

Eccepiva la nullità dell'accertamento per carenza della motivazione sotto diversi profili, per carenza di prova e per assenza del contraddittorio.

L'Ufficio si costituiva in giudizio asserendo la legittimità dell'opposto avviso in rettifica perche' lo stesso conteneva la relazione di stima sommaria, relazione che, come assume l'Ufficio, sarebbe stata inserita, quale Allegato 1), tra i fogli n.2 e quello n.3) dell'avviso di rettifica.

Accolta la misura cautelare invocata dal ricorrente, alla udienza di merito, sentite le parti presenti ed il relatore, la Commissione riservava la decisione.

La Commissione rileva che il ricorso e' fondato e merita accoglimento.

L'avviso di rettifica dei valori immobiliari impugnato dal ricorrente fonda la sua motivazione sulla Relazione di stima effettuata dall'Ufficio del territorio ed indicata quale Allegato 1).

Il ricorrente assume che la stessa non risulta allegata all'avviso di accertamento in rettifica.

L'Ufficio, dal proprio canto, ritiene di aver notificato l'anzidetta Relazione di stima e, piu' precisamente, di averla inserita, quale Allegato 1) tra i fogli n. 2 e n.3 dell'opposto avviso e dichiara di allegare all'atto di costituzione la copia dello stesso chiedendo che parte ricorrente provveda alla esibizione dell'atto a lui notificato.

La verifica, effettuata direttamente dalla Commissione, della esibita documentazione, evidenzia che l'Ufficio, nonostante abbia assunto nell'atto di costituzione, di esibire l'Allegato 1), a tanto non vi ha pero' provveduto, limitandosi, solo, alla esibizione della seguente documentazione:

nota spese; diniego del reclamo del 10.8.2016, controdeduzioni.

Nessun Allegato 1) e/o relazione di stima sommaria risulta, quindi, depositato dall'Ufficio il quale, per di piu', non si e' neppure preoccupato di esibire l'originale e/o la copia conforme dell'avviso di rettifica in suo possesso.

La visione di quest'ultimo, poi, evidenzia che lo stesso si compone di n.16 pagine ( numerate con indicazione espressa 1 di 1, 1 di 2 ecc.) e di n. 3 -tre- Allegati ( cfr.Pag. 16) , dei quali, pero', non vi e' traccia alcuna.

La giurisprudenza in tema intervenuta ha statuito che, in caso di discordanza tra l'atto notificato al contribuente e quello in possesso dell'Ufficio, prevale il primo.

Competeva, pertanto, all'Ufficio fornire al prova della esistenza dell'Allegato in questione, annunciato ma mai esibito.

Nel merito il ricorso e' quindi fondato.

La lettura dell'avviso in rettifica evidenzia che l'Ufficio ha basato la propria motivazione, esclusivamente sulla relazione di stima che manca in atti e non risulta riprodotta, quantomeno nelle parti essenziali, nell'avviso in rettifica impugnato dal ricorrente.

Assorbiti gli altri motivi di ricorso

P Q M

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'avviso in rettifica. Spese compensate.

Taranto, 15/03/2017

Il presidente estensore

